



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 18

Matrimonio

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

- a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;
- b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
- c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto. Il matrimonio ha effetti

civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/art-18-matrimonio>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it